



COMUNE DI BORRELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66040 - Piazza G. Marconi n. 13

Tel. 0872.945124 - Fax 0872.945549 - e-mail: comune.borrello@libero.it C.F.

81002230696 - P.I. 01217050697

AVVISO PUBBLICO “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 SETTEMBRE 2021

VISTO l'avviso pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023;

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, derivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività *commerciali*, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

PREMESSO CHE

-detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone ed alle attività economiche che, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale delle aree interne;

-il Fondo mobilità complessivamente 180 milioni di euro assegnati a 1187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;

-come da allegato A, il comune di Borrello, rientra tra i comuni marginali e, come da allegato B, la relativa quota di contributo assegnata per il triennio 2021-2023 è pari a € 91.966,59;

CONSIDERATO che le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento:

-adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;

-concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;

-concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (massimo 5.000,00 euro a beneficiario);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale 59 del 16/12/2022, avente oggetto “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023- Presa d'atto del finanziamento, Atto di indirizzo e Nomina RUP;

L'avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n.1303 del 17/12/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento.

Articolo 1-Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 61.311,06 a valere sulla quota delle annualità 2021/2022 (la restante trancia di € 30.655,51 sarà oggetto di bando nel 2023), per un totale di € 91.966,53 per le tre annualità.

Articolo 2-Condizionalità ex ante aiuti di stato

- a) Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (U E) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
- b) Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il *Registro* Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. ri.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
- c) Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
- d) Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Articolo 3- Soggetti beneficiari

3.1 I beneficiari sono:

- a) TIPOLOGIA INTERVENTO "A": i soggetti che trasferiscono la propria residenza e dimora nel Comune di Borrello al momento del presente avviso oppure abbiano trasferito la propria residenza entro gli ultimi 6 mesi dell'anno 2022;
- b) TIPOLOGIA INTERVENTO "B": le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Borrello.

3.2 In caso di trasferimento del nucleo familiare, si precisa che il contributo sarà erogato una sola volta per singolo immobile.

Con nuove attività economiche si intendono:

- a) Le attività che con istanza di impegnano a costituirsi con iscrizione alla CCIA entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissibilità al contributo;
- b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.
- c) Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territori o comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

3.3 I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità' al contributo.
- b) Non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- c) Non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: i, delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; vii, ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- d) La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- e) Aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
- f) Di non aver beneficiato di alcun altro contributo statale della medesima natura.

L'esclusione per condanne va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio o di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell' Avviso, qualora l' impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 4-Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate.

4.1 In riferimento ai beneficiari di cui all'art. 3 del presente avviso, comma a), le spese ammissibili sono:

- a) acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale;
- b) macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.(Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa);
- c) opere murarie ed impiantistiche, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;
- d) programmi informatici, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- e) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- f) polizze assicurative. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

4.2 Sono in ogni caso escluse:

- g) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- h) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato domini o a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i) i lavori in economia;
- j) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- k) gli interessi passivi;
- l) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- a) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- b) le spese relative ad un bene rispetto per il quale il destinatario finale abbia già fruito, per le medesime, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- c) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri

- meramente finanziari, le ammende e le penali;
- d) l'avviamento;
- e) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- f) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

Articolo 5- Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto.

I beneficiari avranno diritto ad un contributo a fondo perduto a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e **sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripensato in percentuale dell'investimento da realizzare. In ogni caso per i beneficiari di cui all'art.3.1 comma a) il contributo non potrà essere superiore ad Euro 5.000,00, mentre per i beneficiari di cui all'art. 3.1 comma b) il contributo non potrà essere superiore ad Euro 20.000,00.**

Articolo 6-Modalità di presentazione della domanda

6.1 Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 3 e 4, secondo i format Allegati.

6.2 Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 02 febbraio 2023, tramite Pec a: municipioborrell@postecert.it oppure mediante invio a mezzo Raccomandata A/r intestata al Comune di Borrello (CH) — indicando sulla busta l'intestazione dell'avviso pubblico "FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI", DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 SETTEMBRE 2021 oppure mediante consegna a mano al protocollo dell'ente

6.3 Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comuneborrello.it (altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura). I soggetti che trasferiscono la propria residenza e dimora nel comune di Borrello dovranno compilare l'all. A –TIPOLOGIA INTERVENTO A -, le nuove attività economiche presenteranno l'all. A TIPOLOGIA DI INTERVENTO B, l'allegato B e l'all. C, corredate da relativa documentazione richiesta negli allegati.

6.4 A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

6.5 Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

6.6 È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Articolo 7-Valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

7.1 Ricevibilità e ammissibilità.

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica:

- a) dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della presentazione entro i termini di scadenza, della presenza della domanda redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b) della presenza degli allegati debitamente compilati.

Il Comune si riserva di poter chiedere integrazioni e chiarimenti alla documentazione presentata.

7.2 Istanze ammissibili.

Il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili; La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Articolo 8-Provvedimenti amministrativi

8.1 Il Responsabile del Procedimento, valutate le domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- a) ammissibili a contributo;
- b) irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerarsi irricevibili/inammissibili.

8.2 I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://comuneborrello.it/>

8.3 La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

8.3 A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Articolo 9-Modalità di erogazione del contributo

9.1 A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, ad una comunicazione ufficiale di accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

9.2 Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).

9.3 Dalla data di concessione dell'aiuto, decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

9.4 Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto entro il termine previsto. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

9.5 L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

9.6 Modalità di erogazione del finanziamento:

- a) Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.
- b) La richiesta deve essere corredata della seguente documentazione: relazione tecnica relativa al progetto di investimento, dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal beneficiario ovvero da un professionista (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento, copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 44 S/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali, copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

Articolo 10-Responsabile del procedimento

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDP R Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco; il responsabile del trattamento dei dati è l'Avv. Armando Di Luca. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: municipioborrello@postecert.it

Articolo 11-Obblighi del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio o finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 12;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

Articolo 12-Controlli e monitoraggio

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

Articolo 13-Revoche

13.1 Sarà disposta la revoca del contributo:

- a) Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
- b) Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
- c) Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

13.2 Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

- a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013.
- b) La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.
- c) A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo. Qualora sia disposta la revoca totale /parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 14-Tutela della privacy

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

Articolo 15-Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. L'erogazione del contributo derivante dal predetto avviso pubblico è subordinato all'effettivo trasferimento delle somme assegnate all'Ente da parte del soggetto pubblico erogatore.